



ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI ASSISI

STATUTO

PREMESSA

1. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi (di seguito Istituto), con sede presso il Sacro Convento di S. Francesco in Assisi, è affidato alla gestione della Fondazione "Benedetto da Norcia e Francesco di Assisi" (di seguito: Fondazione) per garantire il perseguimento delle finalità e il sostegno economico dell'Istituto stesso.
2. L'Istituto ai sensi del can. 821, è un'istituzione che provvede all'insegnamento delle discipline teologiche e delle altre che concernono la cultura cristiana; è retto dal presente Statuto e dalle norme emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose.
3. L'Istituto è collegato con la Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense di Roma (di seguito: Facoltà), che ne è garante presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica.

TITOLO I

NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA

Art. 1

Natura e finalità

1. Fine dell'Istituto è la formazione teologica di religiosi e laici per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione, al fine di favorire l'assunzione di compiti professionali nella vita ecclesiale e nell'animazione cristiana della società.
2. L'Istituto propone l'approfondimento e la trattazione sistematica con metodo scientifico della dottrina cattolica attinguta dalla divina rivelazione e promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa rivelazione con l'ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze delle religioni.
3. L'Istituto raggiunge i suoi fini:
 - a) anzitutto con l'insegnamento e con la ricerca scientifica, svolti nella legittima libertà e nell'adesione alla parola di Dio costantemente insegnata e interpretata dal magistero della Chiesa;
 - b) con la partecipazione attiva dei docenti e degli studenti alla vita dell'Istituto;

- c) con convegni e pubblicazioni;
- d) con ogni altra iniziativa ritenuta idonea e conforme alle finalità dell'Istituto.

Art. 2 **Struttura**

1. L'Istituto prevede un curriculum di studi della durata di cinque anni: il *primo ciclo* della durata di tre anni per il conseguimento del Baccalaureato (o Laurea) in Scienze religiose e il *secondo ciclo* di due anni per il conseguimento della Licenza (o Laurea Magistrale) in Scienze religiose.
2. Nel primo ciclo sono trattate le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, in modo tale che al titolo conclusivo di Baccalaureato (o Laurea) in Scienze religiose corrisponda la sostanziale completezza del percorso.
3. Nel *secondo ciclo* vengono trattate soprattutto le discipline caratterizzanti gli indirizzi specialistici che sono rispettivamente: quello pedagogico-didattico e quello pastorale-catechetico-liturgico.

TITOLO II **COMUNITÀ ACCADEMICA E SUO GOVERNO**

Art. 3 **La comunità accademica**

L'Istituto costituisce una comunità in cui tutti e singoli i membri – autorità accademiche, docenti, ufficiali, studenti e personale ausiliario – si sentono responsabili del bene comune e collaborano, secondo il loro specifico ruolo, al perseguimento dei suoi fini.

Art. 4 **Autorità accademiche**

1. Le autorità accademiche della Facoltà, sia personali sia collegiali, sono autorità dello stesso Istituto.
2. Autorità particolari dell'Istituto sono:
 - a) il Moderatore dell'Istituto-Presidente della Fondazione;
 - b) la Commissione di indirizzo e di vigilanza;
 - c) il Direttore;

- d) il Vice Direttore;
- e) il Consiglio d'Istituto;
- f) il Consiglio di Direzione
- g) il Consiglio di amministrazione.

Art. 5

Il Moderatore-Presidente della Fondazione

1. Moderatore dell'Istituto è il Vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, quale rappresentante della Conferenza Episcopale Umbra, Presidente della Fondazione che promuove l'attività dell'Istituto.

2. Spetta al Moderatore-Presidente della Fondazione:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa, e vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'Istituto, riferendone alle autorità competenti;
- b) dare il nulla osta per la nomina del Direttore da parte del Gran Cancelliere
- c) nominare il Vice Direttore, il Segretario, l'Economo, nonché i docenti stabili, incaricati, invitati e assistenti, cui conferisce la missione canonica o l'autorizzazione ad insegnare;
- d) accogliere la domanda di cooptazione di nuovi soci;
- e) deliberare circa gli atti di straordinaria amministrazione;
- f) promulgare lo Statuto dell'Istituto ed eventuali modifiche, ricevuta l'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica;
- g) approvare e promulgare il Regolamento dell'Istituto ed eventuali modifiche, ottenuto il benestare della Facoltà;
- h) richiedere all'autorità ecclesiastica competente l'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione eccedenti il tetto di spesa fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 6

La Commissione di indirizzo e vigilanza

1. La Commissione di indirizzo e vigilanza, organo di governo della Fondazione promotrice dell'Istituto, ha l'ordinaria conduzione dell'Istituto stesso. I membri della Commissione sono quelli previsti dallo Statuto della Fondazione.

2. La Commissione:

- a) promuove l'attività dell'Istituto in ordine ai suoi fini, tenuto conto delle proposte presentate annualmente o pluriennalmente dal Consiglio di istituto tramite il Direttore e può avanzare suggerimenti relativamente ad esse;
- b) presenta al Moderatore-Presidente della Fondazione, per il nulla osta, colui che è stato designato come Direttore;

- c) presenta al Moderatore-Presidente della Fondazione, per la nomina, colui che è stato designato come Vice Direttore;
- d) elegge l'Economo e il Segretario;
- e) presenta al Moderatore-Presidente della Fondazione, per la nomina, i docenti da promuovere a stabili;
- f) esprime parere favorevole per la nomina di docenti non stabili o per l'invito ai docenti emeriti nei limiti stabiliti dal presente Statuto;
- g) decide circa la richiesta di aspettativa o la sospensione di un docente stabile;
- h) determina l'organico dei docenti e del personale ausiliario assunti come dipendenti, nonché la remunerazione degli stessi, tenuto conto – per i sacerdoti diocesani e religiosi – delle disposizioni vigenti della Conferenza Episcopale Italiana;
- i) esamina gli annuali bilanci preventivo e consuntivo;
- j) autorizza gli atti di straordinaria amministrazione (can. 1281), nonché le alienazioni e gli atti peggiorativi del Patrimonio stabile (cann. 1291.1295);
- k) esprime parere favorevole per l'approvazione dello Statuto e le sue modifiche, fatte salve le competenze della Facoltà;
- l) esprime parere favorevole per l'approvazione del Regolamento dell'Istituto e le sue modifiche;
- m) delibera circa la cooptazione di nuovi soci presentati dall'Istituto.

Art. 7

Il Direttore

1. Il Direttore coordina e dirige la vita dell'Istituto.
2. Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere – previo parere positivo della Facoltà, con il nulla osta del Moderatore-Presidente della Fondazione, su presentazione della Commissione e con il “nulla osta” della Conferenza Episcopale Umbra – tra i docenti designati dal Consiglio d'Istituto.
Egli resta in carica cinque anni e può essere confermato nell'ufficio una sola volta consecutivamente.
3. Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio di Direzione:
 - a) rappresenta l'Istituto davanti al Moderatore-Presidente della Fondazione, alla Commissione di indirizzo e vigilanza, al Consiglio di amministrazione e alla Facoltà;

- b) provvede al regolare svolgimento della vita dell'Istituto, curando l'esatta applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle disposizioni degli organi di governo;
- c) presenza — o, in assenza del Decano o del suo delegato, presiede — le sessioni degli esami di grado;
- d) convoca e presiede il Consiglio d'Istituto, il Consiglio di Direzione e il Collegio docenti;
- e) indice e presiede assemblee generali e particolari dei docenti e partecipa alle assemblee degli studenti;
- f) informa gli aventi diritto sulle questioni e decisioni relative alla vita dell'Istituto;
- g) esamina, insieme al Consiglio di Direzione, le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti;
- h) fa parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
- i) presenta alla Commissione di indirizzo e vigilanza le proposte annuali o pluriennali relative alle attività accademiche e scientifiche elaborate dal Consiglio di Istituto;
- j) redige le relazioni annuale e quinquennale da inviare alla Commissione e alla Facoltà.

Art. 8 **Il Vice Direttore**

1. Il Vice Direttore collabora strettamente con il Direttore e, in sua assenza, lo rappresenta a tutti gli effetti.
2. Il Vice Direttore è nominato dal Moderatore-Presidente della Fondazione, su presentazione della Commissione di indirizzo e vigilanza e cessa dal suo incarico al momento della nomina del nuovo Direttore.

Art. 9 **Il Consiglio d'Istituto**

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto. Compongono il Consiglio:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) il Vice Direttore;

- c) i docenti stabili dell'Istituto;
- d) due rappresentanti degli altri docenti e due degli studenti;
- e) il Segretario.

2. I rappresentanti dei docenti non stabili nel Consiglio restano in carica per un triennio; i rappresentanti degli studenti restano in carica per un anno.

3. Al Consiglio d'Istituto spetta:

- a) stabilire i piani di studio, da sottoporre all'approvazione della Facoltà e approvare il calendario dell'anno accademico predisposto dal Segretario;
- b) designare, mediante elezione a scrutinio segreto, tre docenti stabili da proporre alla Commissione di indirizzo e vigilanza per la nomina del Direttore;
- c) eleggere tra i docenti stabili i due membri del Consiglio di Direzione;
- d) proporre al Moderatore-Presidente della Fondazione, la nomina dei docenti incaricati, assistenti e invitati;
- e) esprimere il parere sulla nomina dei docenti non stabili;
- f) esaminare le richieste di assunzione tra i docenti stabili e offrire opportune indicazioni alla Commissione di indirizzo e vigilanza e alla Facoltà aggregante;
- g) costituire commissioni per questioni speciali;
- h) approvare la relazione annuale e quinquennale che il Direttore deve inviare alla Commissione di indirizzo e vigilanza e alla Facoltà;
- i) presentare alla Commissione di indirizzo e vigilanza iniziative e progetti stabili o temporanei per l'incremento dell'Istituto;
- j) proporre eventuali modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento che dovranno essere trasmesse all'autorità competente;
- k) approvare il tesario per gli esami di grado da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Facoltà.
- l) Il Consiglio d'Istituto si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o della maggioranza dei membri.

Art. 10

Il Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione coadiuva il Direttore nella conduzione ordinaria dell'Istituto. Compongono il Consiglio di Direzione:

- a) il Direttore, che lo presiede,
- b) Il Vice-Direttore,
- c) due docenti stabili eletti dal Consiglio d'Istituto,
- d) il Segretario.

2. Al Consiglio di Direzione spetta:

- a) coadiuvare il Direttore nel provvedere al regolare svolgimento della vita dell'Istituto;
- b) presentare al Consiglio d'Istituto i docenti da nominare;

- c) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti;
- d) approvare le relazioni annuale e quinquennale che il Direttore invia alla Commissione di indirizzo e vigilanza e alla Facoltà;
- e) sottoporre al Consiglio di amministrazione le richieste relative alla riduzione delle tasse e l'assegnazione delle borse di studio che ha deliberato.
- f) Il Consiglio di Direzione si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta del Direttore o di due suoi membri.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, organo di governo della Fondazione promotrice dell'Istituto, cura la gestione economica dell'Istituto stesso. I membri del Consiglio sono quelli previsti dallo Statuto della Fondazione.

2. Il Consiglio di amministrazione:

- a) cura la gestione economica dell'Istituto, secondo le norme statutarie della Fondazione;
- b) valuta l'ammissibilità delle domande di riduzione dei diritti amministrativi;
- c) istituisce eventuali Borse di studio, su presentazione del Consiglio d'Istituto, ne stabilisce i criteri e ne approva l'assegnazione;
- d) promuove attività di reperimento di mezzi finanziari.

Art. 12

Le norme di esercizio delle autorità collegiali

1. I membri dei consigli e delle commissioni sono convocati dal rispettivo presidente. Per le sedute ordinarie e straordinarie sono necessari un preavviso di almeno cinque giorni e la contestuale comunicazione dell'ordine del giorno. Per casi di provata urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno.

2. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente. Egli è tenuto a includervi qualsiasi argomento proposto dagli aventi diritto a richiedere la convocazione delle riunioni.

3. Tutti coloro che sono stati convocati alla riunione sono tenuti a parteciparvi; se legittimamente impediti, devono darne previa comunicazione al presidente.

4. Quando si debba trattare una questione personale, l'interessato non può essere presente, salvo il diritto alla propria difesa, e il voto deve essere espresso segretamente.

5. Nelle elezioni ha forza di diritto ciò che, nei primi due scrutini e presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, sopra i due per i quali si dà la

maggiore anzianità accademica. Dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritiene eletto chi ha più anzianità accademica. Nelle elezioni il voto va espresso segretamente.

6. Nelle questioni personali ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte degli aventi diritto al voto, viene deciso dai due terzi dei presenti, mentre per le altre questioni vale ciò che è stato deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti; è sufficiente la maggioranza semplice solo con il consenso unanime dei presenti.

TITOLO III I DOCENTI

Art. 13 Gli ordini dei docenti

1. Il Corpo accademico è composto di docenti stabili e di docenti non stabili.
Sono stabili i docenti ordinari e straordinari.
Sono non stabili i docenti incaricati e invitati.
In aiuto ai docenti stabili e agli studenti possono inoltre esservi gli assistenti.
2. Tutti i docenti debbono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità.
3. Coloro poi che insegnano discipline concernenti la fede e la morale debbono essere consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione col magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.
4. I docenti sono impegnati, con l'insegnamento e con le pubblicazioni, a favorire il progresso scientifico e la formazione culturale degli studenti.
5. I docenti devono vigilare affinché all'Istituto non provenga alcun danno in conseguenza della loro attività svolta al di fuori di esso.

Art. 14 La missione canonica, l'autorizzazione, il consenso

1. I docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Moderatore-Presidente della Fondazione, o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa.

Gli altri docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Moderatore-Presidente della Fondazione, o dal suo delegato.

2. I sacerdoti diocesani e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, per diventare docenti dell'Istituto e per rimanervi devono avere il consenso del competente Ordinario.

3. Tali docenti, dopo aver ottenuto la missione canonica o l'autorizzazione a insegnare dal Moderatore-Presidente della Fondazione, svolgono la loro attività nell'interesse e nell'ambito dei rispettivi enti di appartenenza.

Art. 15

La durata delle funzioni accademiche

1. Un docente decade dall'ufficio allo scadere dell'anno accademico durante il quale abbia compiuto settanta anni. La Commissione di indirizzo e vigilanza può, tuttavia, invitarlo a tenere corsi o seminari, ma non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età. Il docente stabile, al compimento del settantesimo anno, diventa emerito. Il titolo di docente emerito può essere conferito su richiesta del Consiglio d'Istituto anche ai docenti non stabili che terminano il loro ufficio dopo oltre dieci anni di insegnamento

2. Il Moderatore-Presidente della Fondazione, può privare della missione canonica o dell'autorizzazione ad insegnare nell'Istituto un docente resosi non idoneo all'insegnamento, salvi sempre il diritto alla difesa e l'esame previo del caso tra il Direttore e il docente stesso, cui è assicurata la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico.

Art. 16

I docenti stabili

1. Sono **stabili** i docenti che svolgono la loro principale attività nell'Istituto. Essi si distinguono in ordinari e straordinari.

2. Può essere legittimamente nominato docente stabile chi, richiedendo tale qualifica:

- a) si distingue per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità;
- b) è fornito di congruo dottorato o di titolo equivalente nella disciplina d'insegnamento, o di meriti scientifici singolari;
- c) possiede capacità didattiche;
- d) ha già insegnato per almeno un triennio nell'Istituto con senso di responsabilità;
- e) si sia dimostrato idoneo alla ricerca, in particolare con pubblicazioni scientifiche;
- f) si dedica a tempo pieno a servizio dell'Istituto.

I requisiti per l'assunzione dei docenti stabili, di cui alle lettere a), b) e c) del numero precedente, si richiedono, fatte le debite proporzioni, ai docenti non stabili.

3. Gli **ordinari** sono docenti che a titolo definitivo sono assunti nell'Istituto e si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e alla ricerca scientifica; l'Istituto affida loro particolari responsabilità a norma dello Statuto.

4. Gli **straordinari** sono docenti che, pur svolgendo la loro principale attività nell'Istituto, non sono in esso assunti a titolo definitivo.

Può essere promosso al ruolo di docente ordinario lo straordinario che, volendo dedicarsi a tempo pieno all'Istituto, abbia insegnato per almeno un triennio in modo soddisfacente a giudizio del Consiglio d'Istituto, presenti scritti di valore scientifico dopo la nomina a straordinario e ne faccia esplicita domanda.

5. Per “congruo dottorato” si intende quello che concerne le discipline da insegnare. Se si tratta di una disciplina sacra o con essa collegata, il dottorato deve essere un grado canonico. Se il dottorato non è canonico, è richiesta ordinariamente la licenza canonica.

6. Si considera dedicato a tempo pieno all'Istituto il docente che si occupa della ricerca scientifica nella propria materia, attende alle mansioni di insegnamento e di assistenza agli studenti, è disponibile per incarichi vari, con la presenza di almeno tre giorni la settimana, senza altre incombenze che impediscano di assolvere a questi compiti.

Non si può essere contemporaneamente docenti stabili in altro Istituto Teologico o Facoltà Teologica.

7. I docenti stabili debbono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane. Ciascuno di essi deve assicurare una presenza settimanale nell'Istituto di almeno sei ore: di norma quattro per l'insegnamento e due a disposizione degli studenti.

8. I docenti stabili sono nominati dal Moderatore-Presidente della Fondazione, su presentazione della Commissione di indirizzo e vigilanza, avuto il “nulla osta” dell'Ordinario proprio del richiedente e della Conferenza Episcopale Umbra, il parere favorevole della Facoltà nonché il “nulla osta” della Santa Sede.

9. Un docente stabile può richiedere alla Commissione di indirizzo e vigilanza un periodo di aspettativa per la durata massima di tre anni trascorsi i quali, se non avrà ripreso l'insegnamento, decade dall'ufficio. Durante il periodo di aspettativa le sue prerogative sono sospese.

10. Un docente stabile è sospeso dall'ufficio qualora assuma un ufficio ecclesiale o civile, pubblico o privato, che richieda, a giudizio della Commissione di indirizzo e vigilanza, un impegno tale da impedirgli di svolgere i compiti di cui al precedente n. 6.

Art. 17

I docenti non stabili

1. Sono non stabili i docenti la cui principale attività non è svolta nell'Istituto e che vengono nominati a tempo determinato. La loro nomina spetta al Moderatore-Presidente della Fondazione, su presentazione del Consiglio di presidenza, sentito il

Consiglio d'Istituto e con parere favorevole della Commissione di indirizzo e vigilanza e della Facoltà.

Essi si distinguono in incaricati e invitati.

2. Può essere legittimamente cooptato fra i docenti **incaricati** chi:
 - a) si distingue per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita e per senso di responsabilità ecclesiale e accademica;
 - b) abbia conseguito almeno la licenza in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente;
 - c) abbia attitudine all'insegnamento accademico e alla ricerca scientifica, abbia il consenso del proprio Ordinario.
3. I docenti di altri Istituti di studi superiori o di Facoltà, ecclesiastiche o civili, possono svolgere attività accademica nell'Istituto come professori **invitati**.

Art. 18

Gli assistenti

1. Sono **assistenti** coloro che, forniti almeno del titolo accademico di licenza canonica per le discipline teologiche o di titolo equivalente per le altre discipline, vengono chiamati a coadiuvare un docente stabile nell'insegnamento di cui esso è titolare e cooperano ai programmi di ricerca dell'Istituto.

Il docente titolare imposta il corso, assicura un congruo numero di lezioni e tiene gli esami insieme all'assistente.

2. Gli assistenti vengono nominati a tempo determinato.

3. La nomina degli assistenti spetta al Moderatore-Presidente della Fondazione, su presentazione del Consiglio di Direzione, sentito il Consiglio d'Istituto e con parere favorevole della Commissione di indirizzo e vigilanza e della Facoltà.

Art. 19

Le riunioni

Per favorire la crescita dell'Istituto nell'insegnamento e nella ricerca scientifica, il collegio dei docenti si riunisce periodicamente in assemblee generali o particolari.

TITOLO IV STUDENTI

Art. 20

Gli ordini degli studenti

1. L'Istituto è aperto a tutti i fedeli cattolici – laici e religiosi – che, forniti di regolare attestato, idonei per la condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose.

2. Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari e ospiti:
 - a) sono iscritti come studenti ordinari al primo ciclo triennale coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l'iscrizione alle Università civili italiane o della propria nazione di provenienza, intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami in vista del conseguimento del Baccalaureato o Laurea in Scienze religiose;
 - b) sono iscritti come studenti ordinari al secondo ciclo biennale che conduce al conseguimento del titolo di Licenza o Laurea in Scienze religiose coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui al punto precedente e avendo conseguito il Baccalaureato o Laurea in Scienze religiose intendono frequentare tutti i corsi previsti dal piano degli studi e sostenere i relativi esami;
 - c) sono iscritti come studenti straordinari coloro che, sprovvisti del titolo prescritto per l'iscrizione a ordinari o impossibilitati a consegnarlo, frequentano tutte le discipline eventualmente sostenendo i relativi esami, senza essere abilitati a conseguire i relativi gradi accademici;
 - d) sono iscritti come studenti ospiti coloro che, senza voler conseguire i gradi accademici nell'Istituto, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto, e come studenti uditori coloro che, senza volere conseguire gradi accademici nell'Istituto, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo attestato di frequenza.
3. Coloro che, avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la fine dell'anno accademico sono studenti fuori corso.
4. Spetta al Direttore, sentito il Consiglio di Direzione, approvare il riconoscimento di corsi e crediti formativi eventualmente maturati in altre istituzioni accademiche e stabilire le convalide e le condizioni di iscrizione.
5. Lo studente in possesso del Baccalaureato o della Licenza in Scienze Religiose, che volesse ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, potrà essere ammesso dopo attenta valutazione delle singole discipline del *curriculum studiorum* da parte del Consiglio della Facoltà, che stabilirà per ogni candidato un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami.

Art. 21

La partecipazione degli studenti alla vita dell'Istituto

1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni dei corsi cui è iscritto.
2. Gli studenti possono riunirsi in assemblee generali o particolari per discutere problemi inerenti la vita dell'Istituto.
3. Gli studenti possono costituirsi in associazioni non contrastanti con la natura e i fini dell'Istituto, rette da norme proprie, approvate dal Consiglio d'Istituto.

4. Per gravi motivi di ordine morale o disciplinare, il Direttore, sentito il Consiglio di Istituto, può sospendere o dimettere uno studente dall'Istituto, inviandogli specifica comunicazione scritta. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche con la facoltà di ricorso a norma del Codice di Diritto Canonico.

TITOLO V OFFICIALI E PERSONALE AUSILIARIO

Art. 22 Disposizioni generali

1. Nel governo e nella gestione economica dell'Istituto le autorità accademiche sono coadiuvate da ufficiali e da personale ausiliario.
2. Ufficiali dell'Istituto sono il Segretario, l'Economo e il Direttore della Biblioteca. Il Segretario, l'Economo e il Personale ausiliario sono nominati dal Moderatore-Presidente della Fondazione, su presentazione della Commissione di indirizzo e vigilanza che li elegge, in seguito a indicazione del Direttore; durano in carica per un triennio, al termine del quale possono essere confermati.
3. I diritti e i doveri del personale ausiliario sono precisati dal Regolamento dell'Istituto e dal contratto di lavoro.

Art. 23 Il Segretario

1. Il Segretario dell'Istituto è anche Segretario della Fondazione, dirige la segreteria e ha responsabilità dell'archivio.
2. Il Segretario è nominato dal Moderatore-Presidente della Fondazione, su presentazione della Commissione di indirizzo e vigilanza che lo elegge.
3. Al Segretario spetta:
 - a) eseguire le decisioni del Moderatore-Presidente della Fondazione, della Commissione di indirizzo e vigilanza, del Direttore, del Consiglio d'Istituto, del Consiglio di Direzione e del Consiglio di amministrazione;
 - b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di immatricolazione, di iscrizione, a sostenere gli esami e relative a ogni altro aspetto della vita accademica;
 - c) conservare nell'archivio i documenti ufficiali; convalida e autentica i documenti dell'Istituto con la propria firma;
 - d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i diplomi;

- e) compilare l'annuario, il calendario accademico, l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
 - f) fungere da segretario nelle riunioni della Commissione di indirizzo e vigilanza, dei Consigli d'Istituto, di Direzione e di amministrazione, e redigerne il verbale;
 - g) partecipare alle riunioni degli organi di governo collegiali della Fondazione.
4. Il Segretario può essere coadiuvato da Personale ausiliario.

Art. 24

Il Direttore della Biblioteca

1. L'Istituto dispone della Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco, attigua alla propria sede.
2. Il Direttore della Biblioteca è nominato dalla competente autorità dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.
3. Per i rapporti con la predetta Biblioteca, e in particolare per la programmazione degli acquisti secondo le proprie esigenze, l'Istituto si avvale di una commissione composta da:
 - a) il Direttore della Biblioteca,
 - b) il Direttore della rivista dell'Istituto,
 - c) due docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 25

L'Economo

1. Per la gestione degli aspetti economici, l'Istituto si avvale dell'opera dell'Economo della Fondazione, il quale collabora strettamente con il Direttore amministrativo della Fondazione stessa.
2. L'Economo è nominato dal Moderatore-Presidente della Fondazione, su presentazione della Commissione di indirizzo e vigilanza che lo elegge.
3. In particolare, per l'Istituto l'Economo:
 - a) cura la gestione economica dell'Istituto nell'ambito del bilancio preventivo;
 - b) cura la redazione dei libri contabili e l'archiviazione dei relativi documenti;
 - c) fornisce al Consiglio di amministrazione i dati necessari per l'approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo.
4. L'Economo può essere coadiuvato da Personale ausiliario.

Art. 26

Il piano degli studi

1. Il piano degli studi dell'Istituto prevede un curriculum di studi della durata di cinque anni:

- a) il primo ciclo della durata di un triennio per il conseguimento della Laurea o Baccalaureato in Scienze religiose;
 - b) il secondo ciclo di un biennio per il conseguimento della Laurea magistrale o Licenza in Scienze religiose.
2. Nel primo ciclo vengono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche.
 3. Nel secondo ciclo vengono trattate soprattutto le discipline caratterizzanti l'indirizzo specialistico.
 4. L'Istituto propone un indirizzo di specializzazione: pedagogico-didattico.
 5. Il piano degli studi dell'Istituto prevede nel primo ciclo le seguenti discipline:
 - a) Storia della Filosofia,
 - b) Filosofia sistematica,
 - c) Sacra Scrittura,
 - d) Teologia Fondamentale,
 - e) Teologia Dogmatica,
 - f) Teologia Morale e spirituale,
 - g) Liturgia,
 - h) Patrologia e Storia della Chiesa,
 - i) Diritto Canonico.
 6. Il secondo ciclo è articolato in due anni proposti con cadenza ciclica così strutturati:
 1. L'anno delle competenze, con discipline inerenti la didattica e l'essere umano:
 - Didattica generale e didattica dell'IRC,
 - Teoria della scuola e legislazione scolastica,
 - Tirocinio pratico nelle scuole,
 - Scienze umane (psicologia, pedagogia, sociologia).
 2. L'anno dei contenuti:
 - Temi scelti di bibbia, di dogmatica, di morale e storia delle religioni
 - Corsi opzionali per proposte specifiche di tipo teologico e sociale
 - Seminari con esercitazioni scritte e pratiche.

Art. 27

Frequenza alle lezioni

1. Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline previste dal piano degli studi.
2. La frequenza alle lezioni è consentita solo a chi è iscritto all'Istituto ed è obbligatoria. Per l'ammissione agli esami è necessario che lo studente abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni previste dal relativo corso.

TITOLO VI

ESAMI E GRADI ACCADEMICI

Art. 28 Gli esami

1. Possono sostenere gli esami soltanto gli studenti iscritti all'Istituto che abbiano frequentato i corsi per i quali chiedono l'iscrizione all'esame e siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione a studente ordinario nel ciclo di studio.
2. Gli esami si svolgono nelle sessioni invernale, estiva e autunnale; in casi eccezionali e motivati il Direttore può concedere che un esame sia sostenuto al di fuori di dette sessioni.
3. La valutazione dell'esame è data in "trentesimi"; il minimo richiesto per l'approvazione è di diciotto trentesimi.

Art. 29 I gradi accademici

1. Concluso il primo ciclo, gli studenti ordinari che hanno superato tutti gli esami previsti dal piano degli studi conseguono il Baccalaureato o Laurea in Scienze religiose, conferito dalla Facoltà, componendo e discutendo pubblicamente un elaborato scritto, attestando la conoscenza di una lingua straniera e sostenendo di fronte a una commissione di almeno tre docenti dell'Istituto un esame di sintesi su un tesario approvato dal Consiglio di Facoltà.
2. Al termine del secondo ciclo, gli studenti ordinari, che hanno superato positivamente tutte le prove previste dal piano degli studi, conseguono il grado accademico di Licenza o Laurea magistrale in Scienze religiose, nella specializzazione seguita, conferito dalla Facoltà, sostenendo l'esame finale, consistente nella pubblica discussione di un elaborato scritto che mostri la competenza acquisita nel campo di specializzazione prescelto e attestando la conoscenza di due lingue straniere.
3. La commissione esaminatrice per il conferimento del grado accademico di Licenza o Laurea in Scienze religiose è composta da tre docenti dell'Istituto.
4. Il voto finale espresso in "novantesimi" e secondo le qualifiche in vigore presso la Facoltà, tiene conto del curriculum degli studi compiuti, della dissertazione scritta, della discussione orale della medesima sostenuta davanti alla commissione esaminatrice.

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICA

Art. 30 La gestione economica e finanziaria

1. La gestione economica e finanziaria dell'Istituto avviene tramite la Fondazione e il relativo Statuto.
2. Il Direttore amministrativo della Fondazione, legale rappresentante dell'Ente, è responsabile della gestione economica dell'Istituto, al cui concreto svolgimento provvede tramite l'Economo.
3. L'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo spetta al Consiglio di amministrazione, che la trasmette alla Commissione di indirizzo e vigilanza per la sua supervisione.

4. Gli atti di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione sono sottoposti dal Direttore amministrativo all'autorizzazione della Commissione di indirizzo e vigilanza ed eventualmente trasmessi dal Moderatore-Presidente della Fondazione, alla competente autorità qualora siano superati i tetti di spesa fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
5. I mezzi per la gestione economica provengono:
 - a) dai contributi degli enti associati, annualmente stabiliti dalla Commissione di indirizzo e vigilanza;
 - b) dalle tasse, per diritti amministrativi, degli studenti, fissate dal Consiglio di amministrazione;
 - c) da eventuali elargizioni e donazioni.

Norma transitoria

Gli studenti in possesso del Magistero in Scienze Religiose e dei requisiti previsti, potranno essere iscritti al nuovo ordinamento seguendo le indicazioni della Facoltà e secondo un piano di studi particolare stabilito dal Direttore il quale, sentito il Consiglio di Direzione, stabilirà le convalide e i corsi da frequentare.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli accordi tra l'Istituto e l'Ente Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco, che mette a disposizione del medesimo Istituto propri locali, sono fissati in una specifica convenzione tra la Fondazione e la Custodia Generale del Sacro Convento.
2. Le eventuali modifiche al presente Statuto, per essere promulgate dal Moderatore-Presidente della Fondazione con il parere favorevole della Commissione di indirizzo e vigilanza, devono essere trasmesse alla Facoltà per la ratifica e approvate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.
3. Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente Statuto si applicano le norme del Diritto Canonico universale e particolare.

4. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua promulgazione da parte del Moderatore-Presidente della Fondazione, dopo l'approvazione da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica.